



CITTÀ DI MINERBIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2019

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

GLOSSARIO CIMITERIALE	3
Titolo I Disposizioni generali	5
Capo I Disposizioni generali	5
Art. 1 Oggetto del regolamento	5
Art. 2 Competenze	5
Art. 3 Responsabilità	5
Art. 4 Presunzione di legittimazione	5
Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento	5
Art. 6 Atti a disposizione del pubblico	6
Capo II Feretri e trasporti funebri	6
Art. 7 Modalità del trasporto e percorso	7
Art. 8 Orario dei funerali	7
Art. 9 Riti religiosi e/o civili	7
Art. 10 Trasporto per e da altri comuni	7
Art. 11 Trasporti all'interno del comune	8
Art. 12 Trasporto disposto dalla pubblica autorità o in altri casi speciali	8
Art. 13 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	8
Capo III Attività funebre	8
Art. 14 Attività funebre	8
Art. 15 Rimessa dei mezzi funebri e sosta dei mezzi funebri di passaggio	9
Titolo II Cimiteri e pratiche funerarie	9
Capo I Cimiteri	9
Art. 16 Elenco cimiteri	9
Art. 17 Disposizioni generali – Vigilanza	9
Art. 18 Reparti speciali nel cimitero	9
Art. 19 Ammissione nel cimitero	10
Art. 20 Ammissione nel cimitero di frazione	10
Capo II Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale	10
Art. 21 Disposizioni generali	10
Art. 22 Piano regolatore cimiteriale	10
Capo III Inumazione e tumulazione	11
Art. 23 Inumazione	11
Art. 24 Cippo	12
Art. 25 Tumulazione	12
Art. 26 Deposito temporaneo	12
Art. 27 Deposito temporaneo per indisponibilità di loculi	13
Capo IV Esumazioni ed estumulazioni	13
Art. 28 Esumazioni ordinarie	13
Art. 29 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	14
Art. 30 Estumulazioni	14
Art. 31 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento	15
Art. 32 Oggetti da recuperare	15
Art. 33 Disponibilità dei materiali	15
Capo V Cremazione ed istituti connessi	16
Art. 34 Urne cinerarie	16
Art. 35 Dispersione delle ceneri	16
Art. 36 Affidamento dell'urna cineraria	17
Art. 37 Tumulazione delle urne	18
Art. 38 Cremazione dopo i 10 anni per feretri inumati o dopo i 20 anni per feretri tumulati	18

Capo VI Polizia dei cimiteri	18
Art. 39 Orari	18
Art. 40 Disciplina dell'ingresso	18
Art. 41 Divieti speciali	18
Art. 42 Riti funebri	19
Art. 43 Epigrafi, iscrizioni, monumenti, ornamenti sulle sepolture	19
Art. 44 Fiori, piante e ornamenti	20
Art. 45 Illuminazione votiva	20
Titolo III Concessioni	21
Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture	21
Art. 46 Sepolture private	21
Art. 47 Durata delle concessioni	21
Art. 48 Modalità di concessione	21
Art. 49 Uso delle sepolture private	22
Art. 50 Manutenzione	22
Capo II Divisione, subentri, rinunce	23
Art. 51 Subentri	23
Art. 52 Rinuncia concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	23
Art. 53 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua	23
Art. 54 Mutamento del rapporto concessorio di loculi a concessione perpetua	24
Capo III Revoca, decadenza, estinzione	24
Art. 55 Revoca	24
Art. 56 Decadenza	24
Art. 57 Estinzione	25
Titolo IV Lavori privati nei cimiteri	25
Capo I Imprese e lavori privati	25
Art. 58 Accesso al cimitero	25
Art. 59 Collocazione di ricordi funebri	26
Art. 60 Responsabilità	26
Art. 61 Recinzione aree – Materiali di scavo	26
Art. 62 Introduzione e deposito di materiali	26
Art. 63 Orario di lavoro	26
Art. 64 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	27
Art. 65 Vigilanza	27
Art. 66 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	27
Titolo V Disposizioni varie e finali	27
Capo I Disposizioni varie	27
Art. 67 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	27
Art. 68 Catasto cimiteriale e registrazioni	27
Capo II Norme transitorie e disposizioni finali	28
Art. 69 Efficacia delle disposizioni del regolamento	28
Art. 70 Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria	28
Art. 71 Sepolture private a tumulazioni pregresse	29
Art. 72 Sanzioni	29
Art. 73 Clausola di adeguamento	29
Art. 74 Entrata in vigore	29

GLOSSARIO CIMITERIALE

Il presente glossario non intende essere esaustivo, ma intende altresì fornire una panoramica delle tematiche ricorrenti in ambito cimiteriale.

Cadavere Corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata l'incontrovertibilità della morte attraverso il completo decorso del periodo d'osservazione e la visita necroscopica; ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 285/90 esso può essere sottoposto ad autopsia o riscontro diagnostico, trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, racchiuso nella cassa confezionata in base alla sua destinazione ultima, trasportato a cassa sigillata, inumato, tumulato, cremato.

Cassetta resti ossei Contenitore di ossa o resti mortali assimilabili; secondo il dettato dell'art. 36 comma 2 del D.P.R. 285/90 è obbligatoriamente di lamiera di zinco con spessore di almeno 0,66 mm; la saldatura può esser limitata a pochi punti, perché deve solo assicurare stabilmente il coperchio alla propria sede. È ammessa anche la chiusura con mastici o collante. Il trasporto di ossa umane è sottoposto a regime autorizzatorio, ma non è soggetto alle misure precauzionali di ordine igienico sanitario stabilite per il trasporto di salme e cadaveri. Le cassette di resti ossei possono solo esser tumulate, mentre è vietata la loro inumazione.

Ceneri Prodotto, ai sensi dell'art. 343 del R.D. 1265/34, della completa cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Cinerario Luogo confinato e stabile destinato alla conservazione di ceneri. Normalmente il cinerario è un edificio, un ambiente predisposto per accogliere le ceneri. Il cinerario comune (può essere luogo confinato sopra o sotto il livello del terreno) è obbligatorio per ogni cimitero. Dentro il cinerario comune sono versate in forma promiscua ed anonima le ceneri per cui non sia stata decisa alcun'altra differente destinazione o quando questa modalità di sepoltura "residuale" sia scelta dall'interessato.

Colombaro Costruzione funeraria consistente in blocco murario in cui è ricavata una serie di celle e vani (chiamati anche loculi, tumuli o forni) di adeguate dimensioni per la collocazione di un solo feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei.

Concessione di sepoltura cimiteriale Atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato.

Cremazione Riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa.

Decadenza di concessione cimiteriale Atto ricognitivo unilateralale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario.

Dispersione Versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura.

Estumulazione Disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario, così da liberare spazio per un nuovo feretro.

Esumazione Dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato.

Feretro Insieme della bara e del cadavere ivi contenuto; il coperchio viene chiuso e sigillato quando sia completamente decorso il periodo d'osservazione e comunque sia stato fugato il dubbio di morte apparente attraverso la visita necroscopica.

Giardino delle rimembranze Area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

Inumazione Sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno.

Ossario comune Luogo nascosto alla vista dei visitatori del cimitero destinato alla conservazione indistinta di ossa.

Poziorità Il principio di poziorità nel diritto funerario (art. 79 del D.P.R. 285/90) è un criterio, in cui potere e priorità concorrono, che delinea precisi rapporti di forza tra i congiunti di un defunto nel decidere la destinazione di salme, cadaveri e loro

trasformazioni di stato. Esso conferisce un diritto di prelazione ed è esclusivo perché la manifestazione di volontà del parente più stretto (coniuge in primis) s'impone su quella degli altri.

Salma Corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte.

Tomba familiare Sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie.

Traslazione Operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra.

Tumulazione Tipo di sepoltura che consiste nel murare in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, un feretro, una cassetta di resti ossei o un'urna cineraria, o ancora un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Urna cineraria Contenitore di ceneri le cui dimensioni limite debbono esser fissate dai regolamenti comunali di polizia mortuaria. L'urna deve esser obbligatoriamente sigillata e recare i dati identificativi del defunto. La sigillatura è superflua solo se la dispersione avviene all'interno del cimitero ove la cremazione è stata eseguita. Il trasporto di ceneri deve sempre esser preventivamente autorizzato ma, fatto salvo il caso di contaminazione delle stesse con nuclidi radioattivi, non richiede le cautele igienico sanitarie prescritte per il trasferimento e la movimentazione di salme e cadaveri. Le urne cinerarie possono uscire dal cimitero, a differenza di cadaveri e resti mortali, ed esser sistamate anche in altri luoghi "atipici" purché siano custodite in modo tale da garantirsi dalla profanazione. Per la Legge Italiana le ceneri riunite in un'urna costituiscono un'unità inscindibile. È, pertanto, vietata la divisione delle stesse in più contenitori o località. Nella stessa unità di tempo le ceneri debbono trovarsi o esser disperse in un solo luogo fisico.

Titolo I – Disposizioni generali

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed alla Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

Art. 3 Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, dispersione, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, lunette, loculi, ossari, tombe, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.
2. Le eventuali controversie che sorgono tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- l'inaumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i feretri contenenti i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti in esso al momento del decesso;
- l'esumazione/estumulazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per

le quali vi sia l'irreperibilità dei familiari e che siano residenti in esso al momento del decesso;

- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- la dispersione delle ceneri in ossario comune, qualora i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 3 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta, l'eventuale fornitura gratuita della cassa mortuaria o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o persona assimilata ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

6. Il comune con proprio atto di indirizzo può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

7. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

8. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salvo la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle operazioni cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, o se del caso nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e presso i cimiteri:

- l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- copia del presente regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenzza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Capo II – Feretri e trasporti funebri

Art. 7 Modalità del trasporto e percorso

1. Il Sindaco con proprio provvedimento disciplina:
 - orari di svolgimento dei servizi di trasporto funebre;
 - orari di arrivo ai cimiteri;
 - giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - luoghi per la sosta di mezzi funebri in transito.

2. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni che possono essere poste dal Questore a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, comprende: il prelievo della salma o del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie o riti di commiato e celebrazione, nelle forme scelte dai familiari se non già comunque indicate in vita dal defunto, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia locale, ed eventualmente con altri organi che possano, caso per caso, ritenersi utili, per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 8 Orario dei funerali

1. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini e informazioni alle onoranze funebri incaricate del trasporto funebre, al personale del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

Art. 9 Riti religiosi e/o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 10 Trasporto per e da altri comuni

1. Il trasporto del feretro in cimitero di altro comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3. All'autorizzazione è allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

4. I feretri provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sul cofano. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito funebre di commemorazione o di commiato, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Art. 11 Trasporti all'interno del comune

1. Il trasporto funebre nell'ambito del comune, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Art. 12 Trasporto disposto dalla pubblica autorità o in altri casi speciali

1. Il trasporto funebre che sia disposto dalla pubblica autorità o quando vi siano ragioni di impellente urgenza a che il corpo della persona defunta sia rimosso dal luogo di decesso o rinvenimento, è effettuato dal comune, se e quando ne disponga dei mezzi ed attrezzi necessarie o, in difetto, da soggetto incaricato di tale servizio.

2. È sempre fatta salva la possibilità dei familiari di avvalersi di impresa debitamente attrezzata e legittimata di propria libera scelta.

3. Il soggetto che provveda al trasporto di cui al primo comma senza essere incaricato del servizio o essere stato commissionato dai familiari ai sensi del comma 2, non è ammesso a reclamare corresponsione di somma per le prestazioni effettuate.

4. La disposizione della pubblica autorità o comunque relativa a tale trasporto funebre, va consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero o, se assente, al personale addetto al cimitero, al deposito di osservazione, all'obitorio o altro luogo cui sia stato trasporto. Il trasporto che sia eseguito in assenza della predetta disposizione costituisce violazione all'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

5. Il soggetto che ha effettuato il trasporto funebre ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, non ha titolo a proporre la prestazione di altri servizi, salvo eccezionalmente il caso di cui al precedente comma 2, se la famiglia ritenga di avvalersi di questa possibilità.

Art. 13 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di cassette ossario, di resti mortali e di urne cinerarie deve essere autorizzato dal comune.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali.

4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportanti i dati identificativi del defunto.

Capo III – Attività funebre

Art. 14 Attività funebre

1. L'esercizio dell'attività funebre, nonché del trasporto funebre e la realizzazione e gestione delle strutture del commiato e delle case funerarie sono svolte in applicazione e nel rispetto delle disposizioni delle norme regionali, statali e dell'Unione europea.

Art. 15 Rimessa dei mezzi funebri e sosta dei mezzi funebri di passaggio

1. Le rimesse dei mezzi funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria, salvo la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

3. I mezzi funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo.

Titolo II – Cimiteri e pratiche funerarie

Capo I – Cimiteri

Art. 16 Elenco cimiteri

1. Il comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- Capoluogo Minerbio
- Ca' de' Fabbri

2. Si dà atto che nel territorio comunale non sono presenti sepolcreti di guerra italiani o cimiteri di guerra stranieri in Italia.

Art. 17 Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 101, 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme o cadaveri o feretri, di resti mortali, di ceneri e/o urne cinerarie, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al comune, od al soggetto gestore del cimitero, le operazioni cimiteriali sopra specificate e le funzioni di custodia e tenuta dei registri di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

6. Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 18 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti mortali, urne cinerarie, cassette ossario relative a persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti, comprendenti altresì il recupero delle spese gestionali cimiteriali per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento, anche quando, se eventualmente vi siano, successivi alla scadenza.

3. Si dà atto che le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate a cura ed onore dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale.

Art. 19 Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le persone decedute nel territorio del comune di Minerbio oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune di Minerbio, oppure che avevano avuto nel corso della loro vita residenza nel comune di Minerbio.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i feretri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o familiari del concessionario oppure su richiesta di quest'ultimo persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei suoi confronti.

3. Sono accolte, altresì:

- le persone decedute non più residenti nel comune, quando siano state interessate dal mutamento di residenza per effetto dell'accoglimento in una delle seguenti convivenze: per motivi religiosi, di cura, di assistenza e di pena.
- le persone decedute che, già residenti nel comune, si siano trasferite all'estero, con iscrizione all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero del comune;
- le persone decedute parenti di 1° grado di residenti nel comune.

4. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

5. Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

6. Con apposito atto di indirizzo, adottato dalla Giunta Comunale anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

7. Con motivato provvedimento sindacale potrà essere ammessa alla sepoltura ogni altra salma.

Art. 20 Ammissione nel cimitero di frazione

1. Nel cimitero sito nella frazione di Ca' de' Fabbri, sono di preferenza accolti, compatibilmente con la ricettività del suddetto, i feretri, le cassette ossario o urne cinerarie delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nella frazione.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i feretri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o familiari del concessionario oppure su richiesta di quest'ultimo persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei suoi confronti.

Capo II – Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 21 Disposizioni generali

1. Il cimitero di Minerbio ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

Art. 22 Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale adotta, o, se già ne disponga, procede all'aggiornamento, di un piano regolatore cimiteriale, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel comune.

2. Nella elaborazione del piano regolatore cimiteriale, il responsabile del servizio di polizia mortuaria deve tener conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti feretro per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni, anche, per quanto possibile, rilevando, distintamente, le tipologie locali di utilizzo dei sepolcri e delle pratiche funerarie;
- della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti-feretro che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi di inumazione;
- campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- tumulazioni individuali (loculi);
- manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- cellette ossario;
- nicchie cinerarie;
- ossario comune.

4. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alle costruzioni di sepolture a sistema di tumulazione destinate ad essere oggetto di concessione cimiteriale;

6. Almeno ogni 10 anni il comune provvede alla revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per la precedente determinazione del piano regolatore cimiteriale.

Capo III – Inumazione e tumulazione

Art. 23 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni (*3.653 giorni*), computati dal giorno del seppellimento.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni o delle norme di legge e regolamento regionali e/o di organismi di normalizzazione. Per ridurre l'incidenza dei cadaveri per cui, decorso il turno ordinario di rotazione, risulti non completato l'ordinario processo trasformativo cadaverico dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Art. 24 Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. A richiesta dei privati, il comune, può autorizzare l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copri-fossa di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 100 dal piano di campagna ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copri-fossa, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con diritto di ripetizione delle somme a questo titolo anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Art. 25 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie, costruite dal comune, o dal soggetto gestore del cimitero, in cui siano conservate le spoglie mortali in feretri, cassette ossario od urne cinerarie, per un periodo di tempo determinato o indeterminato, sempre ché ciò risulti espressamente indicato dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2. Sui manufatti oggetto di concessione dovrà essere collocata una lapide in marmo, a cura e spese del concessionario secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e, laddove esistenti, le norme regionali e gli *standard* emanati dagli organismi di normalizzazione, mentre per le modalità di tumulazione e per le

caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali, nonché, quando esistenti, quelle emanate dagli organismi di normalizzazione. Per ridurre l'incidenza dei cadaveri per cui risulti non completato l'ordinario processo trasformativo cadaverico, e delle eventuali eccedenti sovra-pressioni interne nelle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Art. 26 Deposito temporaneo

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente e per tempo determinato deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La conservazione in deposito temporaneo è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati già in concessione;
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.
3. La durata del deposito temporaneo è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 3 anni, rinnovabili su richiesta di parte eccezionalmente, persistendo le condizioni del comma 2, fino ad un totale di non oltre 5 anni.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione temporanea al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.
5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione cimiteriale, né compensato con oneri per altro titolo.
6. A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
7. I feretri tumulati in deposito temporaneo provvisorio devono essere estumulati e collocati nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2, anche se non sia perento il termine previsto per il deposito temporaneo.
8. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede ad inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.
9. Tale feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito temporaneo, ma solo in posti feretro a sistema di tumulazione in concessione definitiva o cremato e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
10. È consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione temporanea di cassette ossario e/o di urne cinerarie.

Art. 27 Deposito temporaneo per indisponibilità di loculi

1. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero indicato dal richiedente, il sindaco può autorizzare l'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario o non ancora venduto disponibile in uno degli altri cimiteri.

In entrambi i casi l'uso è temporaneo e gratuito e deve risultare da atto scritto (istanza del familiare con assenso del concessionario), con il quale il richiedente si impegna all'acquisto di un loculo non appena disponibile;

2. Nel caso di loculo già in concessione è vietata ogni forma di speculazione, restano in capo al concessionario originario tutti i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto di concessione.
3. Le spese di traslazione sono a carico del Comune fatto salvo il costo della prima tumulazione.

Capo IV – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 28 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre.
3. Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
4. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali, salvo non risulti comprovata da plurime esperienze una loro inefficacia.
5. Trova, comunque, piena applicazione l'articolo 38.

Art. 29 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune.
2. Annualmente cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione dei feretri per i quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale almeno nel mese precedente la Commemorazione dei Defunti e questa decorsa.

Art. 30 Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.
2. Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni, o allo scadere della concessione a tempo determinato inferiore a 99 anni o, nelle concessioni a tempo determinato di durata pari o superiore a tale durata o a tempo indeterminato, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni; sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.
3. Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:
 - richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.
5. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del

feretro per almeno 10 anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.

6. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.

7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

8. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 31, che si rinvengono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione.

9. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

10. Il periodo di successiva inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco.

11. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

12. Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal comune con proprio atto.

Art. 31 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe annualmente approvate con deliberazione di Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla cremazione a sensi dell'articolo 38, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già avuta in concessione.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in sepoltura privata a sistema di tumulazione, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune dei feretri delle persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia stato disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune.

Art. 32 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia e al momento della richiesta dell'operazione e, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 del codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 33 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere dall'alienazione, da effettuarsi con il metodo dell'asta pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpegno di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copri-fosse che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V – Cremazione ed istituti connessi

Art. 34 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, infrangibile ed impermeabile e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Le urne cinerarie non possono eccedere le dimensioni di 30 cm x 30 cm x 50 cm.
4. A richiesta degli aventi titolo a disporre delle ceneri e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, columbario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in columbari in concessione a privati o ad associazioni aventi tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.
5. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono conferite nel cinerario comune.

Art. 35 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate.

2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, avente la potestà dispositiva secondo quanto stabilito dalla legge;
- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o persona assimilata o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono conferite in cinerario comune.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge o persona a questi assimilata, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Art. 36 Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento ai familiari di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal competente ufficio di Stato Civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o persona a questi assimilata o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. Gli aventi titolo presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale, anche all'interno delle proprietà private o loro pertinenti;
- l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- la conoscenza della possibilità di collocamento dell’urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest’ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l’autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell’urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell’urna.

6. Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento dell’urna cineraria, possono conferirle al cimitero per provvedere ad una sua collocazione o, in difetto, al collocamento nel cinerario comune.

7. L’affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 37 Tumulazione delle urne

1. La tumulazione di un’urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l’urna viene collocata, accertato il diritto alla tumulazione nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 38 Cremazione dopo i 10 anni per feretri inumati o dopo i 20 anni per feretri tumulati

1. I feretri, decorsi 10 anni dall’inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremati sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell’assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2. A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l’irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all’ufficiale dello stato civile, su richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

3. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l’assenso dei soggetti di cui al comma 1.

Capo VI – Polizia dei cimiteri

Art. 39 Orari

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal sindaco.
2. L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell’orario, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta.

Art. 40 Disciplina dell’ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l’ingresso:
 - alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall’assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua;

- alle persone di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute, età od altro comprovato impedimento, il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli od altri mezzi idonei alla fattispecie, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.

Art. 41 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce eccessivamente alta;
 - introdurre motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti di qualsiasi natura ed origine fuori dagli appositi spazi o contenitori a ciò dedicati, accumulare neve sulle fosse;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, o comunque imbrattarli;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari quale ne sia il contenuto;
 - deporre permanente vasi, contenitori e/o ornamenti in genere nelle parti comuni in prossimità di loculi, tombe di famiglie, cippi;
 - fotografare o filmare o comunque registrare cortei, ceremonie, sepolcri, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei, ceremonie ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo che ciò non sia dovuto per altre motivazioni e avvenga ad opera del personale del cimitero o altri soggetti previamente autorizzati, oppure di personale di polizia giudiziaria. Resta in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di privacy;
 - eseguire o fare eseguire lavori, iscrizioni od altri interventi, anche di lieve consistenza, su sepolcri altrui, senza autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria e/o preventiva richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, ceremonie e riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di feretri da parte di estranei non accompagnati dai familiari del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - qualsiasi attività commerciale, non autorizzata (*dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria*), previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione della giunta comunale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza o, comunque, addetto al cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 42 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di ceremonie e riti funebri, anche commemorativi, sia per il singolo defunto che per collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Art. 43 Epigrafi, iscrizioni, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti notificate.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle notificate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne una permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano i sepolcri o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio di 60 centimetri. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

Art. 44 Fiori, piante e ornamenti

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscano, a cura di chi li ha impiantati o depositi.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti od i sepolcri, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
4. In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
5. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri-fossa, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
6. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dai sepolcri di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile o anche solo difficoltosa la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o deteriorati.
7. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
8. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 33, in quanto applicabili.

Art. 45 Illuminazione votiva

1. Il Comune provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta o mediante affidamento a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, sulla base di deliberazione di giunta comunale che fisserà in entrambi

i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

2. Si tratta di un servizio a domanda individuale sul quale vengono applicate una tariffa per l'allacciamento e un canone annuale.

3. Sia l'attivazione del servizio, sia la disdetta avviene sulla base di una richiesta scritta presentata al Comune/Gestore da un familiare che si intesterà il contratto e al cui domicilio verranno inviate le bollette. In caso di morte, impossibilità o rinuncia da parte dell'intestatario del contratto, altri familiari possono subentrare nel contratto di lampade votive, senza alcun costo aggiuntivo, se non il solo onere di provvedere al pagamento delle bollette.

4. Sono vietati tutti gli interventi sugli impianti volti all'allacciamento abusivo e, sotto pena di risoluzione del contratto, di eseguire, in proprio o per mezzo di persone non autorizzate dal Comune, qualsiasi riparazione, sostituzione, ampliamento o qualsiasi altra manomissione dell'impianto elettrico.

5. In caso di mancato pagamento del canone di illuminazione alla scadenza potranno essere applicate delle penali e la sospensione dell'illuminazione trascorsi 90 giorni dalla scadenza. La fornitura sospesa per morosità non potrà essere riattivata se prima l'utente non avrà provveduto al pagamento dei precedenti canoni più eventuali interessi di mora stabiliti dalla giunta comunale.

Titolo III – Concessioni **Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture**

Art. 46 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui agli articoli 22 e seguenti e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.

2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
- sepolture per famiglie (posti feretro a sistema di tumulazione a più posti, tombe di famiglia, ecc.).

3. Il rilascio della concessione è subordinato al previo pagamento del canone di cui nelle misure stabiliti nel tariffario.

4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

5. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo; è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o, se distinto, del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, la durata, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Art. 47 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

2. La durata è fissata congiuntamente alle tariffe, quali in vigore al momento del sorgere della concessione.

3. A richiesta degli interessati può essere consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo e dietro il pagamento del canone di concessione come stabiliti in tariffa.

4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune o, se antecedente, dal momento dell'accoglimento nel sepolcro, nonché, la data di scadenza.

Art. 48 Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui all'articolo 46, può concedersi solo in presenza:

- del feretro per i loculi;
- della cassetta ossario per le cellette ossario;
- dell'urna cineraria per le nicchie per urne.

Laddove le cellette ossario, per la capienza del vano interno lo permettano, possono essere destinate altresì per la tumulazione di urne cinerarie.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, qualora il richiedente in presenza di feretro sia coniuge superstite del defunto e chieda la concessione di un loculo attiguo.

5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 49 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli 47 e 48, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario, fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla sua famiglia.

2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o persona assimilata, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3. Per il coniuge o persona a questi assimilata ai sensi dell'articolo 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrono gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta.

5. Quando non vi sia l'istituto considerato dall'articolo 1, commi da 36 a 67, legge 20 maggio 2016, n. 76, i casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.

Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, del titolare originario della concessione depositata presso il servizio di polizia mortuaria; la sepoltura potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo possono essere

trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *iure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 50 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Capo II – Divisione, subentri, rinunce

Art. 51 Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 49 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 180 giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 49.

3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

4. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, nonché con le modalità dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

5. Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 49, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti od istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Art. 52 Rinuncia concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma come stabilito in tariffa.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.

Art. 53 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del cimitero di cui all'articolo 47, comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.

Art. 54 Mutamento del rapporto concessorio di loculi a concessione perpetua

I cittadini concessionari di loculi a concessione perpetua possono aderire ad un progetto di recupero di loculi occupati da propri familiari da oltre 30 anni, scegliendo fra una delle seguenti soluzioni:

- riduzione in ossa dei resti mortali del parente tumulato, ponendolo in ossario a pagamento o nel medesimo loculo reso libero (compatibilmente con la capienza del loculo stesso), che sarà oggetto di nuova concessione gratuita, con decorrenza immediata e di durata quarantennale, ad uso del nuovo intestatario o di un familiare avente diritto, purché il periodo complessivo delle due concessioni non superi i 99 anni.
- il loculo reso libero entro 60 anni dalla data di concessione originale potrà essere immediatamente riutilizzato dal Comune, e darà diritto ad un credito all'intestatario che potrà usufruire di un nuovo loculo con concessione trentennale, che avrà decorrenza dal momento dell'utilizzo per sé o per un suo familiare avente diritto.

L'adesione al progetto di cui sopra, qualora il titolare della concessione sia deceduto, dovrà essere espresso da tutti gli eredi, o da un loro rappresentante all'uopo individuato.

La Giunta stabilirà con proprio provvedimento il valore della concessione e le modalità di applicazione del presente articolo.

Capo III – Revoca, decadenza, estinzione

Art. 55 Revoca

1. È facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati

dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Art. 56 Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dal feretro, da urna cineraria o cassetta ossario per cui era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 49;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 50, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 51 o quando vi sia l'estinzione della famiglia;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, nonché ai sensi dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni. Si ha irreperibilità quando il comune o, se diverso, il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con idonee sommarie ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

3. Nei casi di decadenza il comune provvede all'estumulazione e successiva collocazione secondo i seguenti criteri:

- per i feretri per cui non risultino completati gli ordinari processi trasformativi cadaverici inumazione;
- per i feretri per cui sia constatata la completa mineralizzazione, nonché per le ossa già raccolte in cassette ossario collocamento nell'ossario comune;
- per le urne cinerarie collocamento nel cinerario comune;

con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Quando non sia determinabile il momento in cui il fatto ha avuto luogo, la decadenza ha effetto dal termine delle pubblicazioni previste e di ciò è fatta menzione nella dichiarazione di decadenza.

5. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

6. Dopodiché, il comune dispone, se occorra, per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Art. 57 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, delle cassette ossario o delle urne cinerarie provvede il comune

collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Titolo IV – Lavori privati nei cimiteri

Capo I – Imprese e lavori privati

Art. 58 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o, se diverso, al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, per gli imprenditori è necessario ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è necessario ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. È fatto divieto alle imprese di svolgere nel cimitero azioni, di qualsiasi natura, anche occasionali, volte all'accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 39 a 41, in quanto compatibili.

Art. 59 Collocazione di ricordi funebri

1. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.
2. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto dell'opera originale deve essere approvata.
3. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

Art. 60 Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 61 Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nelle manutenzioni di cui sopra l'impresa esecutrice deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 e successive modificazioni e disposizioni di questo attuative, alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa esecutrice deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 62 Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese a ciò previamente commissionate per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 63 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria, d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Art. 64 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, nonché di altri componenti decorativi.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 65 Vigilanza

1. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Questi, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di manutenzione di sepolture familiari.

Art. 66 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi oggetti o cose rinvenute o recuperate nei cimiteri, indipendentemente dal loro possibile valore.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Titolo V – Disposizioni varie e finali

Capo I – Disposizioni varie

Art. 67 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del comune può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", (detto anche: famedio), in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di feretri, cassette ossario od urne cinerarie di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.
2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o altre tipologie di sepolture per la sepoltura di "cittadini benemeriti".

Art. 68 Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo e giornaliero delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul catasto cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modifica o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero, anche avvalendosi del personale addetto, è tenuto a redigere giornalmente il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
6. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali.
7. Viene mantenuto lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.
8. Il servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
9. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura e/o adottare le misure e i provvedimenti caso per caso necessari.
10. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 69 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore fatta salva la durata che rimane come indicata nell'atto di concessione stesso.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 365 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 70 Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale.

Art. 71 Sepolture private a tumulazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'*immemoriale*, quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dai documenti atti a provarlo.

3. Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Art. 72 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato per violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii..

2. Fatta salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni adottate dalle autorità competenti sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., con sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00.

3. Qualora alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecunaria di cui all'allegata tabella per la accertata violazione, è tenuto al pagamento di tutte le spese eseguite anche d'ufficio per il ripristino della loro funzionalità.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 73 Clausola di adeguamento

1. Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modifica regolamentare.

Art. 74 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Minerbio.

Normativa di riferimento

- Codice Civile
- Costituzione della Repubblica Italiana
- D.L. 03/04/2006, 152
- D.L. 27/12/2000, n. 392 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303 e convertito il legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26 (Gazz. Uff. 1°(gradi) marzo 2001, n. 50), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
- D.lgs. 15/03/2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare"
- D.lgs. 18/04/2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici
- D.lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni
- D.lgs. 30/04/1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
- D.lgs. 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- D.P.R. 02/05/2001, n. 345 - Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche
- D.P.R. 03/11/2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127
- D.P.R. 06/06/2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
- D.P.R. 15/07/2003, n. 254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)
- D.P.R. 30/05/1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
- Emilia-Romagna - L.R. 12/02/2010, n. 4 "Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010"
- Emilia-Romagna - L.R. 29/07/2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"
- Emilia-Romagna - Reg. reg. 23/05/2006, n. 4 "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004"
- L. 07/08/1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- L. 08/11/2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- L. 15/12/1999, n. 482 - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

- L. 18/06/2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
- L. 20/05/2016, n. 76 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
- L. 20/05/2016, n. 76 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
- L. 24/06/1929, n. 1159 - Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi
- L. 28/02/2001, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali
- L. 30/03/2001, n. 130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
- MINISTERO DELLA SANITA'- CIRCOLARE 24 giugno 1993, n. 24 - Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa.
- R.D. 18/06/1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- R.D. 21/12/1942, n. 1880
- R.D. 27/07/1934, n. 1265 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attuato col il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101